



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli"

COMUNICAZIONE N° 164
[COM-164]

Terni, li 17 novembre 2012

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL SITO

OGGETTO: Delibere del Collegio dei docenti del 13/11/2012. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si riportano, per opportuna conoscenza, le decisioni assunte dal Collegio dei docenti riunitosi in data 13/11/2012 in materia di valutazione degli alunni nell'a.s. 2012/2013.

Data l'importanza delle stesse i docenti che ricevono la presente comunicazione sono pregati di darne **puntuale lettura** nelle classi.

Copia della stessa è inserita nel registro di classe, per essere sempre consultabile dagli alunni e dai docenti.

Gli alunni sono pregati di informare le famiglie circa il fatto che la medesima comunicazione è pubblicata sul sito della scuola.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberta Rossetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luciana Leonelli)

DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13/11/2012

1 CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE.

Ai sensi dell'art. 1 c.5 del **DPR 122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni**, il Collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Per quanto attiene alle modalita' di cui sopra il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli, ha deliberato quanto segue:

A) Articolazione dell'a. s. in due periodi:

- Primo periodo dal 12 sett. 2012 al 22 dic. 2012 con scrutini intermedi a partire dal 07 genn. 2013;
- Secondo periodo dal 7 genn. 2013 al 08 giu.2013 con scrutinio finale a partire dal 08/06/2013.

B) Congruo numero di voti dai quali trarre elementi per le valutazioni intermedie e finali:

- Per il Trimestre: almeno 3 verifiche per le materie a due prove (scritto e orale, grafico ed orale, pratico ed orale); almeno 2 verifiche per le discipline che hanno solo una prova (orale).
- Per il Pentamestre: almeno 3 + 2 verifiche per le materie che hanno due prove (scritto e orale); almeno 3 verifiche per le discipline che hanno solo l'orale; per storia dell'arte e disegno almeno 2 + 2 verifiche (grafico ed orale); per educazione fisica 2+2 verifiche (pratico ed orale).

Ai sensi della C.M. 89 del 18/10/2012 il Collegio ha deliberato di mantenere, per lo scrutinio del primo periodo del corrente a.s. l'espressione del doppio voto per le discipline a due prove (scritto e orale; orale e grafico; orale e pratico) anche per le classi prime seconde e terze.

Negli scrutini intermedi e finali la proposta di voto da parte del docente va effettuata, di norma, per ogni disciplina, con l'attribuzione di numeri interi.

Ai fini della formulazione della proposta di voto, il singolo docente tiene conto della media dei voti riportati dall'alunno nel periodo e procede all'eventuale arrotondamento con una adeguata motivazione che tenga conto dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati, della progressione o regressione nell'apprendimento, degli effetti della partecipazione ad interventi didattici di sostegno allo studio (CIC) e dei risultati degli interventi di recupero.

2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

Come richiama la C.M.89 del 18/10/2012, per le classi di nuovo ordinamento

(..)il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle *Indicazioni nazionali* per i percorsi liceali, dalle *Linee guida* per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo d'istruzione.

Per tutte le classi vale, in ogni caso, quanto previsto dal D.P.R. 122 del 22/06/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, ai sensi del quale la valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente

Il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli, articolato per dipartimenti disciplinari, ha elaborato ed adotta griglie di valutazione strutturate secondo conoscenze competenze e abilità/capacità, esse sono allegate alla programmazione disciplinare dei gruppi per materia e fanno parte integrante del POF.

Il ricorso a tali griglie supporta il processo di valutazione degli apprendimenti, in quanto rende trasparenti le motivazioni di voto dei singoli docenti in relazione alle diverse tipologie di verifica messe in atto.

Nel caso di prove strutturate o semistrutturate vale il criterio di attribuzione del voto indicato in calce alla prova.

Nel caso di alunni con bisogni educativi speciali, criteri e modalità di valutazione sono indicati nei documenti di programmazione didattica individualizzati e personalizzati previsti dalle norme di riferimento.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze rilasciata al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si fa riferimento al D.M. 9 del 27 gennaio 2010 e al modello di certificazione ad esso allegato.

3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.

Le principali fonti normative di riferimento sono il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, successivamente modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235. La nota Prot n. 3602/P0 del 4 luglio 2008 chiarisce e specifica la ratio del DPR 235/2007 e, successivamente, il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado con attribuzione di un voto espresso in decimi.

Con il D.M. 5 del 16 gennaio 2009 sono stati fissati finalità, caratteristiche ed effetti, criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento. L'art. 2 c.3 stabilisce che la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

L'art. 4 del decreto, inoltre, fissa i criteri e le indicazioni per l'attribuzione di una valutazione insufficiente.

Il DPR 122/2009, regolamento che coordina tutte le norme sulla valutazione attualmente vigenti, stabilisce anche che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Sulla base dei riferimenti normativi, quindi, il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli adotta la griglia di valutazione del comportamento di cui alla pagina seguente.

NOTE:

1. Si precisa che il numero dei ritardi, delle uscite e dei giorni di assenza è quello che si evince dalla rilevazione quotidiana.
2. Si specifica che la proposta è congrua, fra l'altro, anche con quanto richiamato dalla C.M. 20 del 4/03/ 2011, la quale recita: Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di **incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola**, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
3. Per ritardi, uscite ed assenze valgono le medesime deroghe previste ai fini della validità dell'anno scolastico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di classe individua ed assegna ad ogni studente il voto del comportamento corrispondente al valore medio dei livelli relativi a tre fra i descrittori indicati, di cui uno è obbligatoriamente riferito alla voce "Ritardi, uscite e assenze". Se il valore così calcolato presenta cifre decimali uguali o superiori a 0,5 esso viene arrotondato per eccesso.

LIVELLI	DESCRITTORE
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atteggiamento esemplare per autocontrollo, correttezza, rispetto delle regole; 2. Impegno etico e civile; assunzione di responsabilità in particolari circostanze della vita scolastica (emergenze ambientali, visite guidate, etc....); 3. Attività di tutoring nei confronti di altri studenti; 4. Interessi culturali extra scolastici posti al servizio della comunità scolastica; 5. La preparazione conferisce qualità incrementando lo standard complessivo della classe (media voti dell'alunno/a superiore ad 8). <p>6. Ritardi e/o uscite ≤ 2 nel trimestre e ≤ 4 nel pentamestre. Giorni di assenza ≤ 6% per ciascun periodo.</p>
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atteggiamento corretto e responsabile; 2. Regolarità nell'adempimento dei propri doveri; 3. Disponibilità costante al dialogo educativo; 4. Si attiva positivamente per migliorare le condizioni di apprendimento della classe; 5. Evidente curiosità culturale. <p>6. Ritardi e/o uscite ≤ 3 nel trimestre ed ≤ 5 nel pentamestre. Giorni di assenza > 6% ed ≤ 8% per ciascun periodo.</p>
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atteggiamento corretto; 2. Disponibilità silenziosa al dialogo educativo; 3. Qualche trascuratezza nella puntualità delle consegne; 4. Miglioramento significativo rispetto al comportamento iniziale non sempre corretto; 5. Disponibilità alla correzione. <p>6. Ritardi e/o uscite ≤ 5 nel trimestre e ≤ 8 nel pentamestre. Giorni di assenza > 8% ed ≤ 10% per ciascun periodo.</p>
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atteggiamento globalmente corretto ma differenziato per contesti//insegnanti e/o coetanei; 2. Ripetute irregolarità nella giustificazione di assenze e ritardi; 3. Ritardi, uscite anticipate o assenze saltuarie che avvengono più volte in occasione delle verifiche; 4. Disinteresse visibile; 5. Disturbo durante le lezioni. <p>6. Ritardi e/o uscite ≤ 6 nel trimestre e ≤ 10 nel pentamestre. Giorni di assenza > 10% ed ≤ 12% per ciascun periodo.</p>
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atteggiamento a volte inaccettabile, ma sensibile ai richiami del personale ATA, dei docenti e del D.S. ; 2. Approccio superficiale nei confronti della vita scolastica e del sapere; 3. Assenze, non supportate da documentazione, tali da pregiudicare l'apprendimento e/o la verifica in alcune materie; 4. Atteggiamento aggressivo o derisorio che offenda la dignità della persona, del luogo e delle regole; 5. Inosservanza significativa, ma non reiterata del regolamento di Istituto: <ol style="list-style-type: none"> a. Falsificazione di firma/ libretto b. Uso del cellulare in classe o di strumenti non idonei alle attività didattiche; c. Tentativi di frode nello svolgimento di prove di verifica; d. Disinteresse esibito, volto a condizionare i compagni; e. Turpiloquio. <p>6. Ritardi e/o uscite > 6 nel trimestre e > 10 nel pentamestre. Giorni di assenza > 12% ed ≤ 25% per ciascun periodo.</p>
5	<p>Il voto inferiore alla sufficienza viene attribuito qualora si verificano le fattispecie previste dal DM 5 del 16 gennaio 2009.</p>

4 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.

Le principali fonti normative di riferimento sono la L. 425 del 10/12/97 ed il DPR 323 del 23 luglio 1998 che, riformando l'Esame di stato della scuola secondaria di secondo grado, hanno introdotto gli istituti del **credito scolastico** e del **credito formativo** di cui si riportano le definizioni.

Art. 11 DPR 323/98: Credito scolastico.

c. 1 Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.

Art. 12 DPR 323/98: Credito formativo.

c.1 Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame (...)

c. 2 Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

c.3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.

Le due fonti fondamentali citate sono state più volte modificate con il susseguirsi dei vari ministeri ed inoltre, ogni anno, il MIUR emana una ordinanza che disciplina lo svolgimento degli esami di stato.

I riferimenti più recenti ai fini della determinazione del credito sono nel D.M. n. 99 del 16 dic. 2009: Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico.

Le tabelle cui fare riferimento sono allegate al decreto stesso.

Nel rispetto di tali norme, pertanto, il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli, anche ai sensi dell'art.4 c.6 del DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa i criteri di attribuzione del credito scolastico specificati nella seguente tabella.

SCHEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE

(Anno scolastico 2012/2013)

1. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene decomposto nelle componenti indicate nella seguente tabella, per ciascuna delle quali viene individuato l'intervallo di variabilità a fianco riportato.

C1: media dei voti (M)	Se $M=6$ allora a C1 viene assegnato 0
	Se $6 < M \leq 7$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia da 0 a 1 al variare di M da 6 a 7, secondo la funzione $C1 = (M - 6)$
	Se $7 < M \leq 8$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia da 0 a 1 al variare di M da 6 a 7, secondo la funzione $C1 = (M - 7)$
	Se $8 < M \leq 9$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia, al variare di M da 8 a 9, secondo la funzione $C1 = (M - 8)$
	Se $9 < M \leq 10$ allora a C1 viene assegnato un valore, che varia, al variare di M da 9 a 10, secondo la funzione $C1 = (M - 9)$
C2: interesse e impegno	A C2 viene assegnato: a) 0 (interesse e impegno scarsi), b) 0.1 (int. imp. sufficienti ma un po' discontinui) c) 0.2 (int. vivo e impegno costante) d) 0.5 (interesse notevole per tutte le discipline, impegno serio e propulsivo in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche cui l'alunno partecipa)
C3: lezioni Religione o attività alternative	A C3, viene assegnato il valore 0.05, 0.1, 0.2 a seconda che il livello di preparazione conseguito risulti, rispettivamente, Sufficiente, Buono, Ottimo.
C4: partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi o crediti formativi	A C4 viene assegnato il valore dato dalla relazione $C4 = + 0,2 N$ Dove N è il numero degli insegnamenti integrativi facoltativi e di crediti formativi riconosciuti

L'assegnazione del credito scolastico (CS) avviene in quattro fasi.

Prima: viene attribuito il punteggio a ciascuna delle componenti del credito scolastico.

Seconda: viene determinata la somma S dei punteggi attribuiti: $S = C1 + C2 + C3 + C4$ approssimando S per eccesso o per difetto, in modo che l'errore sia il più piccolo possibile.

Terza: la somma delle componenti del credito viene normalizzata (SN), in modo che risulti al massimo uguale a 1

Quarta: viene determinato il valore del credito calcolato (CC) che è uguale alla somma tra SN e l'estremo sinistro della banda di oscillazione del credito corrispondente alla media (M) dei voti:

$CC = SN + \text{estremo sinistro banda oscillazione}$

Media voti	Credito scolastico (Punti) Classi III-IV	Credito scolastico (Punti) Classi V
M=6	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

5 ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE IN DEROGA (ex C.M. 20 del 04/03/2011).

Il DPR 122/09 all'art. 14 c.7 prevede:

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Poiché, in seguito al riordino dei cicli avvenuto a partire dal 2010/2011 (nel caso dei Licei la fonte normativa è data dal D.P.R. 89 del 15/03/2010) , sono ancora compresenti classi appartenenti ai vecchi ordinamenti e classi appartenenti agli ordinamenti di nuova introduzione, è stato necessario specificare il significato di tale previsione normativa.

A ciò ha provveduto la C.M. 20 del 4 marzo 2011, cui si fa integrale riferimento.

Nel rispetto di tali riferimenti normativi, il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli, per l'a.s. 2012/2013 delibera quanto segue:

A) DETERMINAZIONE DELL'ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

Il Liceo Donatelli ha adottato, ai sensi del DPR 275/99 art. 4 c. 2 lett. b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui.

Le attività didattiche si dispiegano, perciò, secondo una articolazione dell'orario su unità di insegnamento pari a 57 minuti. Nella sez. B le lezioni si articolano su 5 giorni settimanali.

In considerazione di ciò, occorre dettagliare il limite minimo di frequenza, anche in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso la nostra scuola.

La tabella alla pagina successiva definisce, per ogni classe, il numero di giorni di assenza limite oltre il quale l'alunno è escluso dallo scrutinio finale.

Il calcolo è effettuato tenendo conto del numero medio di unità di lezione quotidiane effettuate da ogni classe, differenziando gli alunni che frequentano l'ora di religione o attività alternativa e gli alunni che hanno scelto di uscire senza avvalersi dell'ora di religione o delle attività alternative.

N.B.

Per la classe 3[^] sez. B e per tutte le classi quinte si sono calcolate le unità modulari di lezione tenendo conto delle attività pomeridiane obbligatorie che dette classi sono tenute ad effettuare ai fini della validità dell'anno scolastico e che sono state già programmate dai Consigli di classe.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO
AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'A.S. 2012/2013**

	Unità lezione 57'	Giorni di Scuola	Media giornaliera unità modulari	N. assenze consentite in unità di lezione	N. assenze consentite in unità di lezione	avvalentisi relig., att. altern., st. indiv.	non avvalentisi rel. che escono
Classe	Totale moduli annui A	B	A/B	Per alunni avvalentisi relig., att. altern., st. indiv.	Per alunni non avvalentisi rel. che escono	limite gg assenza per validità a.s.	limite gg assenza per validità a.s.
1A	958	205	4,7	240	231	51	49
1B	959	173	5,5	240	231	43	42
1C	958	205	4,7	240	231	51	49
1D	957	205	4,7	239	231	51	49
1E	957	205	4,7	239	231	51	49
1F	956	205	4,7	239	231	51	49
1AS	956	205	4,7	239	231	51	49
1BS	958	205	4,7	240	231	51	49
1GL	953	205	4,6	238	230	51	49
2A	958	205	4,7	240	231	51	49
2B	959	173	5,5	240	231	43	42
2C	957	205	4,7	239	231	51	49
2D	958	205	4,7	240	231	51	49
2E	956	205	4,7	239	231	51	49
2F	956	205	4,7	239	231	51	49
2AS	956	205	4,7	239	231	51	49
2BS	957	205	4,7	239	231	51	49
2GL	958	205	4,7	240	231	51	49
3A	1060	205	5,2	265	257	51	50
3B	1042	173	6,0	261	252	43	42
3C	1060	205	5,2	265	257	51	50
3D	1059	205	5,2	265	256	51	50
3E	1059	205	5,2	265	256	51	50
3F	1059	205	5,2	265	256	51	50
3G	1060	205	5,2	265	257	51	50
4A	1095	205	5,3	274	265	51	50
4B	1026	173	5,9	257	248	43	42
4C	1025	205	5,0	256	248	51	50
4D	1094	205	5,3	274	265	51	50
4E	1127	205	5,5	282	273	51	50
4F	1025	205	5,0	256	248	51	50
VA	1112	205	5,4	278	269	51	50
VB	1042	205	5,1	261	252	51	50
VC	1042	205	5,1	261	252	51	50
VE	1112	205	5,4	278	269	51	50

B) DEROGHE

Il Liceo Donatelli, ai sensi della C.M. 20 del 04/ 03/11, stabilisce le seguenti deroghe.

Assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- particolari eventi familiari documentati o autocertificati (es. matrimonio di familiari, laurea, lutto);
- partecipazione ad esami per conseguimento patente di guida, esami di conservatorio, partecipazione a concorsi ed attività organizzate dalla scuola, partecipazione a prove preselettive per l'accesso programmato all'Università;
- rientro in patria di alunni stranieri in condizioni non altrimenti pianificabili;
- stato di calamità naturale disposto dalle autorità competenti.

N.B.

Ai fini del conteggio del limite minimo di frequenza le assenze, i ritardi e le uscite anticipate in deroga non si calcolano.

La locuzione "gravi motivi di salute adeguatamente documentati" viene declinata nel senso che si accettano certificazioni mediche **presentate tempestivamente** (entro 3 gg dal rientro a scuola) relative ad assenze non saltuarie, ma continuative (cioè superiori a giorni 4) che indichino testualmente che l'alunno è stato assente dal giorno x al giorno y per malattia (senza ulteriore specificazione diagnostica) e/o certificati di ricovero ospedaliero. Terapie o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive ed agonistiche, partecipazione ad esami, concorsi e prove preselettive debbono essere adeguatamente documentate.

Ritardi ed uscite anticipate dovuti ai motivi di cui sopra vanno ugualmente documentati, poiché possono incidere sul monte orario personalizzato valevole ai fini della validità dell'anno scolastico. Tutta la documentazione di cui sopra va consegnata e conservata in segreteria secondo modalità che verranno specificate con successiva comunicazione

Si disapplica quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento di Istituto previgente, laddove recita che *ai fini della validità dell'anno scolastico ogni quattro ore di ritardo o uscita consentita viene computato un giorno di assenza*, poiché non coerente con le previsioni normative.

6 CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL'ESAME DI STATO PER L'A.S. 2012/2013.

Il DPR 275/99 art.4 c.4 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuano (...) le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 commi 5 e 6 , stabilisce: 5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio dei docenti del Liceo Donatelli delibera i seguenti criteri.

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi in comportamento ed in tutte le discipline.
2. I Consigli di classe procedono alla sospensione del giudizio ed alla attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, di norma entro il 31 agosto e comunque entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo nei seguenti casi:
 - a) L'alunno riporta fino a quattro insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 e due proposte di voto = 5).
 - b) L'alunno riporta fino a tre insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4)
3. **NON E' AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA** l'alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti più di tre insufficienze gravi (es. quattro proposte di voto ≤ 4), tre insufficienze gravi e una lieve o, comunque, più di quattro insufficienze anche se lievi (es. cinque o più proposte di voto = 5).

A tali criteri il Consiglio di classe può derogare in presenza di gravi e documentati motivi.

7 CORSI DI RECUPERO.

PER GLI ALUNNI CHE RIPORTERANNO INSUFFICIENZE NEGLI SCRUTINI INTERMEDI E/O CHE RIPORTERANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO NEGLI SCRUTINI DI GIUGNO SARANNO ATTIVATI CORSI DI RECUPERO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' ECONOMICHE DELLA SCUOLA.

Le famiglie degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni saranno debitamente avvisati circa l'attivazione dei corsi, l'obbligatorietà della frequenza e le modalità organizzative messe in atto.

Si precisa che coloro che non intendessero avvalersi di tali corsi devono darne comunicazione scritta alla scuola, ma sono tenuti comunque a sostenere le prove di verifica del recupero delle carenze dimostrate.